

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA

nº 7 del 14 febbraio 2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 DA ADOTTARE FINO AL 21.02.2021. art. 50 del Digs 267/00

I L S INDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
 - con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali ilD.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
 - -il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
 - -il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
 - -il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";

Evidenziato che in data 29.01.2021, il Presidente facente funzione di ANCI Umbria, ha fatto pervenire all'Amministrazione Comunale una missiva, a firma della Presidente della Regione Umbria, avente ad oggetto "SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA IN UMBRIA E MISURE CONSIGLIATE DA SANITÀ REGIONALE", con la quale la stessa presidente chiede di condividere con i Sindaci e con loro valutare l'adozione di misure di con- tenimento della diffusione del virus Covid – 19, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, "come quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

•Anticipazione del coprifuoco alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante autocertificazione;



PROVINCIA DI PERUGIA

- •Divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto;
- •Inibizione della distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici;
- •Obbligo di attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare;
- •Inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili;
- •Riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle aree gioco;
- •Inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembra- menti;
- •Inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado, di concerto con la Provincia di appartenenza";

Rilevato che:

l'art. 1 del D.P.C.M 14.01.2021:

- -al comma 3, consente dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, spostamenti esclusivamente motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- -al comma 10 lett. gg) prevede, dopo le ore 18.00, il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- -al comma 10 lett. ff) stabilisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- al comma 10 lett. f) sospende tra l'altro l'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come ribadito anche dall'art. 1 comma 1 dell'ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021:
- l'art. 2 del D.P.C.M. 14.01.2021, prevede misure di contenimento per le aree del territorio nazionale carat- terizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione), stabilendo, tra l'altro, al comma 5, che le misure previste dagli altri articoli del citato decreto, ad eccezione di quelle dell'art. 3, si applicano anche ai territori di cui al citato art. 2, ove per gli stessi non siano previste analoghe misure più rigorose;
- l'art. 3 del D.P.C.M. 14.01.2021 al comma 4 lett. f) stabilisce, per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), fermo restando lo svolgimento in presenza delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lvo 13.4.2017 n° 65, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere l'attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n° 89 del 7.8.2020, e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n° 134 del 9.10.2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.



PROVINCIA DI PERUGIA

Considerato che dalla nota della Presidente della Regione Umbria , di cui in premessa , emerge che il Commissario dell'emergenza Covid ed il Direttore Regionale Sanità e Welfare, riguardo l'attuale situazione epidemiologica in Umbria, i suoi rischi evolutivi, l'innalzamento dell'indice di contagiosità, evidenziano la necessità di adottare misure urgenti per poterla contenere con iniziative di carattere locale, più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale;

Tenuto conto che in data 30.1.2021 si è tenuto una videoconferenza tra la Presidente della Regione Umbria e i Sindaci destinatari della sopracitata missiva, dalla quale è emersa la necessità di sospendere l'attività scolastica in presenza per le menzionate scuole primarie di I e II grado;

Rilevato che in data 1.2.2021 si è tenuta una ulteriore videoconferenza tra i Sindaci destinatari della più volte citata missiva della Presidente della Regione Umbria, il Commissario dell'Emergenza Covid ed il Direttore della Salute e Welfare, nel corso della quale è stata affrontata specificatamente la questione della chiusura delle scuole per prevenire il diffondersi del Coronavirus e durante la quale è stata ribadita l'esigenza di adozione di un provvedimento contingibile ed urgente per il contenimento della diffusione del virus;

Vista la precedente ordinanza sindacale n° 3 del 6 febbraio 2021 con la quale, recependo le indicazioni della nota della USL Umbria 1 – assunta al protocollo dell'Ente al n° 914 del 1°.2.2021 – sono state adottate misure ulteriori per contrastare la diffusione del virus sul territorio;

Vista, altresì, la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nº 14 del 6 febbraio 2021 con la quale – tenuto conto dei dati di diffusione del contagio sul territorio regionale - sono state imposte ulteriori restrizioni sul territorio regionale, in vigore fino al 21 febbraio 2021;

Ritenuto vincolante quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico e da quanto richiesto dalla USL Umbria 1 con la nota sopra citata, a firma del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

Ritenute le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento contingibile ed urgente in linea con le indicazioni sopra specificate, volte a contenere il contagio da Covid - 19;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fron- teggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;



Per quanto sopra

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 21 febbraio 2021:

- A) per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
- ◆garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- ◆obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfestazione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- ◆garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
- ◆accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
 - 1.per locali fino a quaranta metri può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - 2.per locali di dimensioni superiori a quaranta metri, l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 15 mq di superficie lorda di pavimento, garantendo sempre tra i clienti la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - 3. dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ◆all'ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all'interno sulla base della superficie del locale;
- ◆adozione di modalità di accesso, con idonea segnaletica, per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata:
- ◆osservare e fare osservare l'obbligo di misurazione della temperatura corporea all'ingresso degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio al chiuso;
- B) la chiusura al pubblico per l'intera giornata, di parchi, giardini, area antistante la scuola primaria e secondaria di Torgiano. Resta aperto il parco fluviale.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

SI RIBADISCE

il divieto/sospensione dell'attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021;



PROVINCIA DI PERUGIA

SI RACCOMANDA

ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza di ogni altra misura indicata nei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torgiano e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

II SINDACO

Secretary of the secret

Si notifichi a:

- -Prefettura di Perugia pec: protocollo.prefpg@pec.interno.it
- -Regione Umbria regione.giunta@postacert.umbria.it
- -Questura di Perugia pec: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it
- -Comando Stazione Carabinieri di Torgiano pec: tpg30067@pec.carabinieri.it
- -Istituto Comprensivo Torgiano Bettona pec: pgic84900q@pec.istruzione.it
- -Usl Umbria 1 aslumbria1@postacert.umbria.it
- -Confcommercio di Perugia pec: confcommercio.pg@pec.it
- -Servizio Polizia Locale di Torgiano